

# SCUOLA E LAVORO

MENSILE DEL SINDACATO SOCIALE SCUOLA ADERENTE ALLA F.I.S.

2 - 3 MARZO 1989

## ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA P. I. UN IMPEGNO PER LA F.I.S.

*Mi sia consentito ringraziare il prof. Scaramuzzino che facendo cadere le barriere che la gelosia innalza solitamente attorno alla stampa della propria associazione mi consente di scrivere nel giornale del Sindacato Sociale Scuola.*

*Ritengo che, come è detto nel titolo, l'appuntamento sia veramente carico di significato per le conseguenze che ne potranno scaturire.* - PIERGIOVANNI DAMIANI

di Piergiovanni DAMIANI e Agostino SCARAMUZZINO

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione avvengono in un momento particolarmente delicato del dopo-contratto, quando occorre valutare il « grande bluff » ordito dai Confederati con la compiacenza dello SNALS di un contratto a costo irrisorio per il governo, nel quale sono stati sacrificati quasi 70.000 posti di lavoro e la metà delle direzioni didattiche e delle Presidenze in organico.

Tuttavia nel contratto ci sono dei soldi che stiamo prendendo, ma non sfugga che comunque l'origine dei fondi contrattuali è quella sopra indicata ed eufemisticamente definita come « razionalizzazione » dell'esistente. Se il governo avesse fatto la sua parte aggiungendo i 5.000 miliardi netti promessi, avremmo potuto riscuotere il doppio ed agganciarci — questa volta — ai compensi previsti per il comparto universitario. Non starò qui a sottolineare che due è più di uno, bensì il recupero mancato di tutte le somme sottratte alla categoria (per la stessa ammissione del Ministero della Funzione Pubblica) dal 1975 ad oggi. Insomma c'era lo spazio perché la categoria abbandonasse le ultime posizioni retributive fra gli statali, documentate da ben due inchieste parlamentari. Il personale della scuola si rende conto di tutto questo? avrà reazioni?. Nessuno dubita che alla lunga tutti si arriverà alle stesse conclusioni. Ma il problema è del momento elettorale presente.

Andremo quindi a confrontarci alle elezioni anche con i Con-

federali che, snobbata sin qui la legge sul doppio canale di reclutamento, se ne interesseranno nuovamente a gennaio 1989 dopo la solita sceneggiata di incontri con il Ministro ed i

nostra, dobbiamo pensare ad un sindacalismo trasparente e partecipativo.

Tra qualche mese i colleghi appartenenti a tutte le categorie della scuola (Direttivi, Docenti, ATA) avranno la possibilità di votare ognuno per la lista della propria componente per rinnovare il massimo organo di rappresentanza che è il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Su tale competizione si cimenteranno ovviamente tutti; e sarà la volta buona, anche se il meccanismo del computo dei voti premia i grossi sindaca-

### Cosa va a fare il Sindacato a Palazzo Chigi?

Richiamiamo l'attenzione dei nostri lettori sulle « strane » proposte dei sindacati sugli sgravi IRPEF: come si può vedere dalle tabelle che pubblichiamo, su fasce di reddito assolutamente esigue (fino a 12 milioni) il sindacato propone un punto in più di tassazione rispetto alle proposte governative; invece a partire da 50 milioni di reddito il sindacato garantisce a lavoratori non certo dipendenti — o, comunque, in posizioni speciali — sgravi che vanno ben oltre le proposte del governo.

L'immedesimazione del sindacato con questi fortunati e leali contribuenti arriva al punto di far sue le proposte governative per i percettori di oltre trecento milioni annui per uno sgravio che va da otto a dodici punti percentuali!

ECCO COME SARA' IL FISCO PIU' LEGGERO

Scaglioni milioni di lire	Legislazione vigente	Disegno di legge	Proposta dei Sindacati
Fino a 6	12%	10%	
Oltre 6 fino a 11	22%	22%	23
Oltre 11 fino a 12	27%	22%	
Oltre 12 fino a 28	27%	26%	
Oltre 28 fino a 30	34%	26%	
Oltre 30 fino a 50	34%	33%	
Oltre 50 fino a 60	41%	33%	34
Oltre 60 fino a 100	41%	40%	
Oltre 100 fino a 150	48%	40%	44
Oltre 150 fino a 300	53%	45%	
Oltre 300 fino a 600	58%	50%	50
Oltre 600	62%	50%	

parlamentari, perché anche questo fatto possa produrre consenso a ridosso delle votazioni. La categoria capirà o si lascerà ancora ingannare?.

Al momento è nostro dovere informare e proporre; per parte

ti, per ridisegnare la geografia della rappresentatività delle varie forze sindacali e professionali in questo organismo, la cui ultima costituzione risale ormai

(continua in quarta pagina)

## L'ostracismo al Manzoni

Un caso pol

Apparentemente stravagante, la proposta di sostituire con altre letture « I promessi sposi » nella scuola media superiore, buttata lì con malcelata disinvoltura all'interno della commissione di esperti incaricata del rinnovamento dei programmi scolastici, è meno ingenua di quanto voglia apparire. Risponde cioè ad un precisa strategia ideologica che di culturale ha soltanto il pretesto didattico.

Niente di sorprendente perché con l'aria che tira era fatale un appuntamento con un

« caso politico » finalizzato a un protervo attacco alla tradizione scolastica italiana.

Un attacco che parte dal basso, da quella che fu la « classe » dei professori sciolti, con obiettivo immediato l'abolizione del quale passo iniziale per successive iniziative demagogiche obbedienti al progetto di lizzare una gigantesca polarizzazione delle strutture logiche e linguistiche della Scuola tradizionale.

L'ispirazione viene da Gramsci che si compiace che il latino « è una lingua morta » ma poi si danneggia « il suo cadavere continuamente », sia dal basso che intuisce l'enorme importanza politica della questione e vi dedica molte riflessioni delle quali soprendentemente ci aiutano a comprendere dove vuole andare a parare l'odierna proposta anti-Manzoni. Riflessioni di cui trovo illuminanti tracce nell'opera dei suoi « Qualerni » (1934) che chiariscono come il pensiero comunista considerasse la questione della lingua e dell'aspetto della lotta politica nel quadro del progetto marxista per la conquista della società e del potere.

Strumento e mediatore dell'ambizioso progetto il « pensiero permanente », cioè il manipolatore delle intelligenze dei discendenti, per orientare il pensiero nella direzione v

\*\*\*

Il « caso Manzoni » va letto tenendo conto di questo subdolo e sommerso sottotesto, e poiché il caso politico non ci lasceremo tentare da divagazioni sui valori letterari che l'opera dei « Promessi sposi » presenta nella cultura manzoniana, né da riferimenti alle caratteristiche narrative ed

FRANZ MARIA D'AMICO

(continua in quarta pagina)

far rotolare anche il Manzoni lungo la china dell'incessante regressione culturale promossa ed alimentata da quelle forze che hanno fatto del riuscito attentato al latino una prima tappa vittoriosa del loro

# DISPOSIZIONI

LARE Min. n. 262

16676/693/GL

Roma, 22 settembre 1988

**TO: Attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Frequenza e frequenza della scuola secondaria di II grado per alunni portatori di handicap.**

SSA

È noto alle SS.LL. la Corte Costituzionale ha pronunciato il 3 giugno 1987 la sentenza n. 215 con la quale ha dichiarato illegittimo il comma dell'art. 28 della legge n. 30-3-1971 nella parte in cui

«...permette ai soggetti portatori di handicap...», prevedendo che «...la frequenza delle medie superiori...».

Il testo dispositivo afferma che «...la frequenza è immediatamente applicabile...», potendosi già applicare nella scuola secondaria di II grado le norme sulle competenze in materia degli organi collegiali contenute nel D.P.R. 416-1974 e nelle attribuzioni dei capi d'istituto contenute nell'articolo 3 del D.P.R. 417-1974, nonché le CC.MM. del 28 aprile 1982 e n. 163 del 1983 e la n. 258 del 22-9-1983.

La portata innovativa della sentenza in oggetto e le immediate applicazioni pratiche che ne derivano, ritiene opportuno indicare, in sintesi, le «massime» portanti della stessa e fornirne alcune indicazioni che, in attuazione dell'emanazione di norme legislative, consentano l'effettività dell'accesso allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ordine e grado di scuola.

## Contenuti della sentenza

La sentenza afferma che gli alunni con handicap non possono considerarsi irrecuperabili e che l'integrazione giova loro non solo alla socializzazione ma anche all'apprendimento ed una sua «armonica» interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorevoli al pieno sviluppo della personalità, può portare rischi di arresto di questo sviluppo quando non di regressione.

Per l'art. 34 della Costituzione, sancire che la scuola è aperta a tutti, si rivolge chiaramente agli alunni con handicap non solo fisico ma anche psichico.

Al fine di assicurare il principio di eguaglianza, ai «capaci e meritevoli», è garantito il diritto all'istruzione, essendo espressamente riferito allo stesso articolo ad agevolazioni di carattere economico, non escludendo l'impedimento di altri strumenti rimovono gli ostacoli che di impediscono il pieno sviluppo della «persona» (artt. 2 e 3 Cost.).

Questi strumenti per alunni con handicap è l'integrazione scolastica. «...questi alunni «capacità e meriti» vanno valutati secondo parametri peculiari adeguati alle diverse situazioni di minorazione...».

«...tale ottica non può essere ridotta all'iscrizione e/o la frequenza in modo aprioristico neppure ad alunni con handicap grave o gravissimo di qualunque natura; impegnando alla loro frequenza devono essere «esclusivamente in riferimento all'interesse dell'handicapato...» non a quello ipoteticamente presupposto della comunità scolastica misurati su entrambi gli antichi parametri (apprendimento e inserimento) e non solo sul primo concretamente verificati alla luce di già predisposte strutture

di sostegno, senza cioè che la loro permanenza possa imputarsi alla carenza di queste».

Ne consegue che l'effettività del diritto allo studio degli alunni con handicap fisico, psichico o sensoriale si evidenzia con «la doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione anche superiore: dimostrando tra l'altro che è attraverso questi strumenti e non con sacrificio del diritto di quelli che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e l'esigenza di funzionalità del servizio scolastico».

## 2) Opportunità delle intese fra Scuola, U.S.L. ed Enti locali

Alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale, si ritiene opportuno individuare nelle intese fra Scuola, U.S.L. ed Enti locali, una indispensabile misura di integrazione e sostegno idonea a garantire una razionale integrazione scolastica generalizzata di alunni con handicap anche nelle scuole secondarie di II grado.

A tal fine l'operatività della C.M. n. 258 del 22-9-1983 e della C.M. n. 250 del 30-9-1985 è estesa anche alle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di II grado in quanto ad esse applicabile.

Infatti l'esperienza ha evidenziato che la stipula di dette intese ha decisamente favorito la programmazione congiunta dei servizi e degli interventi da parte degli operatori e, quindi, l'elaborazione e la attuazione di piani educativo-riabilitativi individualizzati per ciascun alunno con handicap anche grave.

In attesa che dette intese possano essere rese obbligatorie per legge, se ne auspica la stipula, ove non ancora effettuata, e l'integrazione di quelle già esistenti, con particolare riguardo alle esigenze di accompagnamento e assistenza degli alunni non autonomi. A tal fine le SS.LL. sono invitate a chiedere ai competenti assessori comunali alla sanità ed all'istruzione di designare propri funzionari, tecnici ed esperti in qualità di referenti in sede locale ed al fine di integrare il gruppo di lavoro operante presso gli uffici scolastici provinciali ai sensi della C.M. 227/75, in rapporto alle specifiche situazioni territoriali.

Le SS.LL. altresì possono stipulare convenzioni con istituzioni specializzate e Università, anche in collaborazione con gli Enti Locali e il Servizio Sanitario al fine di ottenere una più puntuale consulenza relativa alle problematiche delle singole tipologie e gradi di handicap.

Si segnala l'opportunità di costituire, sentito il Consiglio Scolastico Distrettuale, gruppi di lavoro distrettuali composti da ispettori e dirigenti scolastici ed allargati ad operatori delle UU.SS.LL. e degli Enti locali, nonché a rappresentanti di associazioni ed enti presenti sul territorio, interessati alla integrazione degli handicappati, per favorire l'impostazione dei programmi distrettuali per l'integrazione scolastica di cui all'art. 12 D.P.R. 416-74 ed art. 2 e 7 L. 517-77 e più capillari interventi di coordinamento e di consulenza per l'integrazione scolastica.

Al fine di facilitare la programmazione e la verifica dei piani educativo-riabilitativi individualizzati, i capi di istituto, nell'ambito delle singole istituzioni di ogni ordine e grado, di norma, dal direttore di-

didattico o dal preside, da uno o più insegnanti, da membri dell'équipe specialistica della U.S.L. competente per territorio, da un esperto dei problemi degli alunni portatori di handicap, eventualmente richiesto per il tramite dei Provveditori agli Studi alle associazioni di categoria per consulenze specifiche, da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell'alunno con handicap; ciò ai sensi della C.M. n. 253 del 1983.

Qualora i capi di istituto, dopo attenta verifica, segnalino alle SS.LL. la difficoltà di immediata rimozione di barriere architettoniche, ovvero l'impossibilità di destinare agli alunni con handicap motorio aule facilmente accessibili (es. del piano terreno), o di provvedere tramite il Servizio Sanitario o l'Ente locale all'acquisizione dei sussidi idonei, le SS.LL. medesime individueranno gli istituti vicini dello stesso ordine, cui far iscrivere gli alunni anzidetti e predisponendo inoltre un piano per la graduale accessibilità di tutti gli istituti, onde evitare la concentrazione di alunni con handicap nello stesso istituto o nella stessa classe.

A tal proposito, comunque, si ribadisce che una corretta integrazione scolastica va attuata preferibilmente nelle scuole di zona degli alunni con handicap.

## 3) Pre-iscrizioni

I presidi della scuola media, nel trasmettere le pre-iscrizioni ai competenti istituti di istruzione secondaria superiore, debbono comunicare la presenza di alunni con handicap, indicando la peculiarità dei bisogni di ciascuno in relazione alla tipologia dell'handicap.

I presidi degli istituti secondari superiori, ricevuta la documentazione, segnalano agli appositi gruppi di lavoro presso gli Uffici scolastici provinciali i nominativi predetti con le indicazioni loro trasmesse e convocano i componenti del gruppo costituito presso l'istituto, possibilmente integrato da docenti della classe di provenienza dell'alunno handicappato.

I presidi medesimi prendono pertanto contatti formali ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 417-74 con gli Enti locali e le UU.SS.LL. competenti per zona, perché sia predisposto un profilo dinamico funzionale redatto contestualmente dagli operatori socio-sanitari e da quelli scolastici della scuola di provenienza e di destinazione. Da tale profilo debbono risultare le potenzialità dell'alunno, se egli necessita di assistenza per l'autonomia personale e per la comunicazione, quali ausili e presidi, anche non previsti dal nomenclatore tariffario del Ministero della Sanità, gli sono indispensabili e quante ore di attività di sostegno didattico eventualmente sono necessarie, in particolare per gli alunni con handicap psichico, individuando, l'area di prevalente interesse per l'alunno tra quelle umanistica, scientifica o tecnologica.

In particolare, per le pre-iscrizioni agli istituti tecnici professionali ed artistici il profilo dinamico funzionale deve essere accompagnato da una certificazione dell'ufficio medico legale prodotta a cura della famiglia, da cui risulti la natu-

ra dell'handicap e il parere sulla possibilità di frequenza dei singoli indirizzi o sezioni di qualifica, nonché di esercizio della eventuale attività lavorativa cui l'indirizzo o la sezione di qualifica prepara. A tal fine i capi d'istituto forniranno ogni opportuna collaborazione.

Qualora per l'iscrizione a questo tipo di istituti il parere della U.S.L. sia negativo, il Preside dell'Istituto secondario superiore convoca i genitori dell'alunno, unitamente al gruppo di lavoro costituito presso l'Istituto, al fine di facilitare un migliore orientamento scolastico dell'alunno.

In ogni caso, in presenza di parere negativo espresso dalla U.S.L., non può essere effettuata alcuna iscrizione agli istituti tecnici, professionali ed artistici.

## 4) Iscrizioni

Le iscrizioni di alunni che documentino la loro situazione di handicap non possono essere rifiutate, salvo quanto previsto dal precedente paragrafo 3 nel caso di parere negativo espresso dalla U.S.L. per la frequenza di istituti di istruzione tecnica, professionale ed artistica.

Qualora si verifichi un numero di iscrizioni eccedente le capacità recettive dell'istituto, deve essere data la precedenza a quelle degli alunni con handicap. Risulta in tal senso integrato il punto «f)» della C.M. n. 364 del 20-12-1986.

Confermata la pre-iscrizione, alla prima riunione utile del collegio dei docenti, il capo di istituto pone all'ordine del giorno la richiesta di parere di cui alla lett. b) art. 4 D.P.R. n. 416-74, al fine di individuare la sezione più idonea per l'accoglienza dell'alunno con handicap.

Effettuata l'assegnazione, il capo di istituto convoca immediatamente il consiglio di classe perché formuli proposte ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 416-74 oltreché per l'attuazione di un eventuale corso di aggiornamento relativo alle problematiche dell'integrazione scolastica di alunni con handicap, anche per l'impostazione dei piani educativi individualizzati.

Ai docenti partecipanti al corso spetta l'indennità gravante sul fondo di incentivazione di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 209 del 10-4-1987.

Possono essere previsti anche corsi destinati al personale non docente della istituzione scolastica impegnata nell'attività di integrazione nonché agli operatori socio-sanitari della U.S.L. e degli Enti Locali che collaborano alla stesura e verifica dei piani educativo-riabilitativi individualizzati, con i quali è opportuno concordare specifiche intese.

Il Capo di istituto chiede altresì che venga posto all'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio di istituto l'insieme delle proposte proprie, del consiglio di classe e del collegio dei docenti, per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 6 D.P.R. n. 416-74, con particolare riguardo ad impegni di spesa per l'acquisto di specifico materiale didattico o strumenti per facilitare l'autonomia e la comunicazione degli alunni con handicap.

Il Capo di istituto prende altresì contatti con il preside della scuola

media di provenienza dell'alunno con handicap al fine di acquisire ogni ulteriore documentazione utile a facilitare l'impostazione di un coerente piano educativo individualizzato e di ottenere la collaborazione dell'insegnante che ha seguito precedentemente l'alunno, con l'apposito nuovo consiglio di classe.

A tal fine la C.M. n. 1 del 4-1-88, che sarà cura delle SS.LL. trasmettere ai presidi degli istituti secondari superiori, potrà essere applicata, in quanto compatibile, anche alle suddette scuole.

## 5) Frequenza, assistenza personale e sostegno

Va considerato che la sentenza n. 215-87 della Corte Costituzionale non solo ha determinato la necessità di una integrazione legislativa in relazione all'inserimento degli alunni con handicap nella scuola secondaria di secondo grado, ma ha anche contestualmente sancito l'obbligo per gli organi competenti di predisporre le condizioni per rendere effettiva l'integrazione degli alunni handicappati nelle predette scuole.

L'applicazione di tale sentenza, pertanto, in attesa di specifici interventi del legislatore, esige una integrazione sul piano interpretativo delle disposizioni vigenti mediante l'interpretazione sistematica e quella analogica.

Sono suscettibili di applicazione analogica le norme di cui agli articoli 2, 7 e 10 della L. 517-77, allo articolo unico della L. n. 360-76, all'art. 14 L. n. 270-82 e all'art. 7 comma 13 della L. 887 del 22 dicembre 1984, ad eccezione delle norme relative al numero degli alunni per classe.

Le SS.LL. sulla base del profilo dinamico funzionale, provvedono a nominare insegnanti per attività di sostegno nei soli casi indicati dal profilo stesso, specie per alunni con handicap psichico e per l'area eventualmente ritenuta di prevalente interesse per gli stessi fra quelle umanistica, scientifica o tecnologica.

Le SS.LL. utilizzeranno a tale scopo insegnanti specializzati delle dotazioni organiche aggiuntive in servizio presso le scuole secondarie superiori, ovvero, in mancanza, presso le scuole medie, purché in possesso dei requisiti richiesti per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado.

Tali utilizzazioni sono disposte sulla base dei criteri previsti dallo O.M. trasmessa con C.M. 134 del 12-5-1988.

In mancanza, le SS.LL. nomineranno supplenti specializzati attingendo agli elenchi speciali per attività di sostegno previsti dalla O.M. 288 del 15-10-85 e successive integrazioni in quanto applicabili, con i criteri indicati in precedenza e sempreché gli aspiranti a supplenti siano in possesso dei requisiti richiesti per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria di II grado.

Qualora sussistano ulteriori necessità, le SS.LL. utilizzeranno insegnanti non specializzati delle dotazioni organiche aggiuntive in servizio presso le scuole secondarie di II grado o, in mancanza, di I grado secondo i criteri di cui sopra.

Per tali operazioni, le SS.LL. sul-

la base...  
tate d...  
del VI...  
predis...  
un pi...  
sonale...  
le dot...  
prov...  
il 20...  
in mo...  
si util...  
altri...  
contin...  
classi...  
Per...  
insegn...  
SS.LL...  
mi dei...  
zione...  
24-4-1...  
In p...  
razion...  
che n...  
auton...  
SS.LL...  
dono...  
stenti...  
degli...  
616-19...  
Per...  
dell'ud...  
dei ca...  
non r...  
chiede...  
se dell...  
ai sens...  
ai sens...  
Ammir...  
si dell...  
D.L. 3...  
stenti...  
sati, e...  
zioni d...  
le loro...  
Poss...  
re dett...  
biettor...  
so gli l...  
po dist...  
E' op...  
attività...  
compag...  
la mer...  
dell'alu...  
di deve...  
tale sco...  
derà a...  
tività...  
E'...  
siano...  
con spe...  
sono a...  
gli info...  
terzi...  
Resta...  
gli acc...  
con p...  
alcun...  
tanto, r...  
devono...  
dere la...  
ammin...  
posita...  
la prese...  
chi ne f...  
ni che l...  
potrebbe...  
a terzi...  
Il Cap...  
portame...  
e dagli...  
to della...  
allontan...  
e la sost...  
istanza...  
6) Svol...  
I prog...  
delle scu...

# MINISTERIALI

la base delle programmazioni adottate dagli Organi Collegiali ai sensi del VI comma dell'art. 14 L. 270-82, predispongono a livello provinciale un piano di utilizzazione del personale di cui sopra appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive e provvedono alle nomine non oltre il 20° giorno dall'inizio delle lezioni, in modo che il personale D.O.A. così utilizzato non venga impiegato in altri compiti e possa garantire la continuità didattica presso la o le classi cui è assegnato.

Per la migliore utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla premessa ai programmi dei corsi biennali di specializzazione approvati con D.M. del 24-4-1986.

In presenza di alunni con minorazioni fisiche e sensoriali o tali che ne riducano o impediscano la autonomia e la comunicazione, le SS.LL., all'atto dell'iscrizione, chiedono ai comuni di nominare assistenti e accompagnatori, ai sensi degli articoli 42-45 del D.P.R. n. 616-1977.

Per alunni minorati della vista e dell'udito, le SS.LL., su richiesta dei capi di istituto, qualora questi ne ravvisino la necessità, possono chiedere ai comuni, anche sulla base delle intese di cui al paragrafo 2, ai sensi del decreto del Presidente ai sensi del D.P.R. 616-1977, o alle Amministrazioni Provinciali ai sensi dell'art. 144 lettera G n. 3 del R. D.L. 383-1934, la nomina di assistenti, segnalati dagli stessi interessati, e, in mancanza, dalle associazioni di ciechi e di sordomuti o delle loro famiglie.

Possono essere ammessi a svolgere detta funzione di assistenza obbiettori di coscienza operanti presso gli Enti locali, d'intesa con il capo distretto e le famiglie.

E' opportuno sottolineare che la attività degli assistenti e degli accompagnatori deve sostanziarsi nella mera traduzione della volontà dell'alunno e in nessun caso quindi deve modificare il contenuto. A tale scopo il Capo d'istituto provvederà a svolgere ogni opportuna attività di coordinamento.

E' necessario che dette persone siano preventivamente assicurate, con spese a carico dell'Ente da cui sono assegnate alla scuola, contro gli infortuni ed il rischio di danni a terzi.

Resta inteso che gli assistenti e gli accompagnatori non instaurano con l'amministrazione scolastica alcun rapporto di impiego e, pertanto, rimanendo ad essa estranei, devono, al momento di intraprendere la loro attività, esonerare la amministrazione medesima, con apposita dichiarazione, sottoscritta alla presenza del Capo di istituto o di chi ne fa le veci, da eventuali danni che la loro presenza nella scuola potrebbe cagionare a cose, a sé e/o a terzi.

Il Capo di istituto vigila sul comportamento tenuto dagli assistenti e dagli accompagnatori nell'ambito della scuola, e può chiederne lo allontanamento in ogni momento e la sostituzione, sulla base di una istanza motivata.

## 6) Svolgimento dei Programmi

I programmi di tutti gli ordini delle scuole secondarie di II grado

sono fortemente tipizzati e tendono al conseguimento di un livello di formazione anche professionale che dà luogo al rilascio di un titoli di studio avente valore legale.

L'integrazione scolastica di alunni con handicap deve tener conto di ciò e non può quindi limitarsi alla semplice « socializzazione in presenza », ma deve garantire, di regola, apprendimenti globalmente rapportabili all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel determinato indirizzo di studi.

Conseguentemente gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non sono dispensati dallo svolgimento di alcuna parte dei programmi, salvo che non sia necessario far svolgere attività equipollenti.

La rigidità legale dei curricula degli Istituti secondari superiori, in mancanza di espressa norma di legge derogatoria, non consente al docente un criterio valutativo discrezionale durante la fase terminale del ciclo che si conclude con il rilascio di un diploma avente valore legale.

Tuttavia, nella fase intermedia, almeno nell'arco del primo biennio gli alunni con handicap psichico, tenuto conto delle loro potenzialità, possono svolgere programmi semplificati e diversificati rispetto a quelli dei compagni di classe, concordati nell'ambito del Consiglio di classe.

Al termine del biennio, ove detti programmi non abbiano consentito il raggiungimento di un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento, viene rilasciato agli alunni con handicap psichico un attestato di frequenza che non produce effetti legali e che può essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale previa intesa dei Provveditori agli Studi con le Regioni.

Il collegio dei docenti può attivare iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 419-74, per agevolare la migliore organizzazione del servizio scolastico e l'effettivo diritto allo studio.

In tal caso l'organo predetto deve predisporre per tempo la documentazione ed il progetto.

## 7) Prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche

Per lo svolgimento di dette prove sono applicabili, con opportuni adattamenti, le norme dettate per gli esami di maturità dalla C.M. n. 163 del 16-6-1983, intendendosi esse integrate dalle norme della presente circolare circa l'utilizzazione degli « assistenti ».

E' opportuno sottolineare che, specie per gli alunni con handicap fisico e sensoriale, l'uso di ausili offerti dalle moderne tecnologie consente l'effettuazione di dette prove, che possono peraltro essere sostituite da prove alternative ai sensi dell'art. 102 del R.D. 653-1925.

Può invece risultare utile consentire per la loro effettuazione tempi più lunghi e lo spostamento in locali diversi dalla classe, nel qual caso è cura del docente interessato predisporre, d'intesa col Capo di istituto, la necessaria vigilanza.

A tale proposito, in occasione dei corsi di aggiornamento o in altre

apposite circostanze, è opportuno far conoscere al personale direttivo e docente gli strumenti tecnologicamente più avanzati, quali ad esempio macchine dattilografiche e computer con tastiera espansa, computer munito di scheda di sintesi vocale ed altri, che consentono una sempre maggiore autonomia degli alunni.

## 8) Valutazione

In sede di valutazione finale, il consiglio della classe frequentata da alunni con handicap dovrà stilare una relazione che tenga conto del piano educativo individualizzato e delle notizie fornite da ciascun insegnante.

Tale relazione dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati particolari accorgimenti didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche eventualmente in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, possono essere predisposte prove valutative differenziate per gli alunni con handicap psichico coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto con le sue potenziali attitudini e alle finalità dei programmi complessivi del biennio o del successivo triennio di ciascun ordine di scuola.

Nessuna valutazione differenzia-

ta è ammissibile nei confronti alunni con handicap fisico e sensoriale, per i quali però può essere consentito l'uso di particolari strumenti didattici appositamente predisposti dai docenti, al fine di accogliere il livello di apprendimento non denziabile attraverso un colloquio prove scritte tradizionali.

## 9) Osservatorio permanente

E' istituito presso l'Ufficio di programmazione di questo ministero un osservatorio permanente per le problematiche inter-istituzionali ed inter-professionali relative all'integrazione di alunni con

(Continua a pag. 4)

## Indennità di Buonscita aggiornata per il personale di Istruzione secondaria di PRIMO GRADO che verrà collocato a riposo al 1-9-1990 (Contratto Scuola 1988-1990 di cui al D. P. R. 23-8-1988, n. 399)

Anzianità al 1°-9-90 anni	Stipendio mensile lordo compreso rateo tredicesima al 1° settembre '90	Buonscita lorda ricavata	Buonscita netta al 1° settembre 1990 (3 - 7)
20	1.922.000	33.314.667	30.500.800
21	1.922.000	34.980.400	32.025.843
22	1.977.000	37.694.800	34.414.015
23	1.977.000	39.408.200	35.978.290
24	2.032.000	42.265.600	38.482.622
25	2.032.000	44.026.667	40.086.065
26	2.101.000	47.342.533	42.965.383
27	2.101.000	49.163.400	44.617.900
28	2.145.000	52.052.000	47.145.364
29	2.145.000	53.911.000	48.829.127
30	2.202.000	57.252.000	51.725.863
31	2.202.000	59.160.400	53.450.058
32	2.257.000	62.594.133	56.421.604
33	2.257.000	64.550.200	58.184.779
34	2.312.000	68.126.933	61.271.646
35	2.312.000	70.130.667	63.073.750
36	2.368.000	73.881.600	66.307.895
37	2.368.000	75.933.867	68.149.780
38	2.424.000	79.830.400	71.488.630
39	2.424.000	81.931.200	73.370.015
40	2.480.000	85.973.330	76.832.935

Tabella elaborata dal Consigliere del KIRNER prof. Raffaele Corrado

# ostracismo al Manzoni

(dalla prima pagina)

delle sue opere. Non posso però prescindere, proprio perché il caso è politico, Manzoni quale saldissimo punto di riferimento per comandare, conservare e tramandare il bene fondamentale della nostra unità linguistica nazionale.

Ma i primi ad asserire la necessità dell'unità nazionale (sin dal 1815, nell'incompiuta canzone per il «proclama di Rimini», scrisse che «liberi non siamo se non non siamo uni») si affidano, evidentemente in questo caso, all'incarico davvero non facile (1868) di far seguire l'unità linguistica all'unità nazionale appena conseguita con il Risorgimento vittorioso di cui lo scrittore era, ed ancora sarebbe stato, testimone protagonista. Manzoni, sena- che, ebbe infatti l'eccezionale privilegio di partecipare alla lotta in cui fu proclamato il Regno d'Italia e tre anni dopo votò a favore del trasferimento della capitale da Torino a Firenze, tappa obbligata verso Roma capitale.

to fortunata per il futuro della nostra lingua la fiducia riposta in Manzoni dal ministro della Pubblica Istruzione Emilio Broglio, anch'egli uomo di lettere nonché giornalista, il quale non ebbe esitazioni quando si trattò di scegliere a chi affidare la presidenza della commissione parlamentare incaricata di risolvere i problemi dell'unificazione linguistica nazionale. Sette anni dopo la proclamazione del Regno, Manzoni dirà: «Dopo l'unità di governo, d'armi e di leggi, l'unità della lingua è quella che serve di più a rendere stretta, sensibile e profittevole l'unità di una nazione».

\*\*\*

Non sapeva che sarebbe riuscito nell'ardua impresa, ma certamente non immaginò che dopo un secolo i disgregatori della tradizione scolastica italiana avrebbero fatto bersaglio dei loro scellerati strali proprio il suo romanzo, testo essenziale per la formazione linguistica dei nostri figli sempre più esposti ai sincopati singulti di un gergo già tanto incolto e selvaggio.

Anche per questo continuo degradare della parola scritta e parlata dovremmo avere miglior cura del nostro patrimonio linguistico e ricordarci di quanto dobbiamo anche al Manzoni se l'italiano, idioma fra i più armoniosi del mondo, è riuscito a conservare una sua privilegiata caratteristica fra gli altri latini volgari moderni.

Il tentativo di rimettere in discussione il valore didattico del capolavoro manzoniano ha una precisa connotazione ideologica che per fortuna ha già determinato autorevoli e diffuse reazioni negative, come dimostra il rapido affluire di firme a sostegno di una petizione pro-Manzoni promossa da una libreria romana.

Aveva evidentemente ragione il De Santis quando avvertiva che il giorno in cui gli scrittori italiani avessero rinunciato a tener conto dei «Promessi sposi» — punto d'arrivo della letteratura italiana — sarebbero regrediti ad una cultura «oziosa ed inutile». Come quella antimanzoniana che ogni giorno ci assedia sempre più, in un deserto di opere e di idee.

## Elezioni del Consiglio

(dalla prima pagina)

al 1982. Abbiamo parlato di impegno perché riteniamo che questa scadenza sia un'altra tappa di quella «lunga marcia» iniziata due anni or sono che ha visto tra l'altro la F.I.S. rifiutare la firma al contratto capestro dello scorso anno (1987).

Ma, soprattutto, come non ricordare ed avere ben presenti i fenomeni di crisi del sindacato

tradizionale (Confederali e non) che hanno portato anche nella scuola alla nascita dei CO.B.A.S. divisisi poi in CO.B.A.S. Doc e Gilda e del malessere specie nella CGIL-Scuola, al cui interno si è assistito alla nascita di una corrente vera e propria (gli autoconvocati)? Le stesse elezioni della scorsa primavera per il rinnovo dei Consigli Scolastici Provinciali hanno dimostrato in maniera chiara ed inequivocabile la realtà di una nuova forza emergente che, attraverso un proprio itinerario (sindacalismo indipendente ma capace di scelte politiche) si riappropri dello strumento sindacale quale mezzo di lotta politica.

Il tempo che ci separa dal momento delle votazioni dovrà essere impiegato affinché ogni collega intensifichi gli sforzi perché ciascuno nella propria realtà dia il proprio contributo a questo onerosissimo impegno che abbiamo assunto di fronte alle nostre coscienze e ai colleghi: rilanciare anche attraverso lo strumento sindacale la scuola pubblica.

P. D. - A. S.

## Disposizioni Ministeriali

(dalla terza pagina)

dicap in ogni ordine e grado di scuola.

Fanno parte dell'osservatorio funzionari ed esperti dell'Ufficio studi e programmazione e delle Direzioni Generali competenti, ispettori tecnici centrali e periferici, rappresentanti delle associazioni di handicappati e delle loro famiglie che documentino un impegno operativo e di studio sulle problematiche seguite dall'osservatorio.

L'osservatorio ha il compito di seguire, anche attraverso rilevazioni statistiche, lo svolgersi del fenomeno di integrazione scolastica e di collegarlo con gli interventi precoci antecedenti la scolarizzazione, siano essi di carattere psicologico e riabilitativo verso i portatori di handicap, siano essi di carattere sociale ed educativo verso le loro famiglie.

L'osservatorio altresì ha il compito di collegare il fenomeno della integrazione scolastica con le problematiche dell'orientamento e della formazione professionale, al fine di facilitare un corretto inserimento lavorativo e sociale dei portatori di handicap.

A tal fine il Ministero della Pubblica Istruzione, in attesa di appositi provvedimenti legislativi, promuove intese con gli altri Ministeri interessati.

L'osservatorio cura, altresì, studi, ricerche, seminari e convegni, anche d'intesa con organismi culturali

### Disposizioni finali

La circolare in oggetto ha carattere sperimentale e provvisorio, dovendo far fronte alle novità introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 215-87 ed in attesa, come si è detto, di specifiche norme legislative.

Le SS.LL. vorranno inviare la presente circolare alle scuole di ogni ordine e grado dandone la massima diffusione.

IL MINISTRO

SCUOLA E LAVORO - Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino - Comitato di redazione: M. Beatrice, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marrone, G. Occhini, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli - Dir. - Red. - Amministrazione: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Telefono: 4940519 - Gratuito ai soci - Reg. Trib. di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 - Lito Tip «82» s.r.l. Via Facetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%

A tutti i nostri lettori  
i migliori auguri di Buon  
Natale e felice Anno Nuovo

## Assemblee studentesche Tutela dei minori.

Al momento di andare in macchina ci è stata proposta all'esame la circolare 7 luglio 1988 n. 160 del Provveditorato agli Studi di Roma che riproduce la nota n. 820 del 25 giugno 1988 della Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi del Ministero della Pubblica Istruzione.

Ci riserviamo ovviamente di ritornare sull'argomento; per ora ci limitiamo ad indicare ai colleghi la grave contraddizione tra quanto previsto dalla surrichiamata circolare e la vigente normativa inerente la responsabilità civile e penale del docente in rapporto al minore affidato alla sua tutela e quindi sulle pesantissime conseguenze che ne potrebbero scaturire come ipotesi di reato.

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA

Circolare n. 160

Prot. n. 56941/Gabinetto

Roma, 7 luglio 1988

Ai Capi degli Istituti e Scuole Statali di ogni ordine e grado di

Roma e Provincia

OGGETTO: Funzionamento assemblee studentesche

Per opportuna conoscenza delle SS. LL., si trascrive, qui di seguito, la nota prot. n. 820 del 25 giugno 1988, con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi - fornisce alcuni chiarimenti in merito al funzionamento delle assemblee studentesche:

«... premesso che lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dalla circ. 312 del 27 dicembre 1979, si fa presente quanto segue:

1) l'assemblea di istituto può aver luogo, quando si svolge durante le ore di lezione, una volta al mese, nei limiti delle ore di lezione di una giornata.

Non è consentito frazionare il numero delle assemblee di istituto fino al raggiungimento delle complessive ore di una giornata di lezione;

2) è opportuno che le assemblee mensili di istituto, convocate per orario inferiore all'intera mattinata, inizino in coincidenza con l'avvio della prima ora di lezione o di quelle successive, sì da permettere agli studenti; che non intendano prendervi parte, di entrare a scuola più tardi o di uscire in anticipo;

3) a norma dell'art. 43 del D.P.R. 416-1974 la presenza degli insegnanti alle assemblee non è obbligatoria, ma dipende esclusivamente da una loro libera scelta.

Peraltro gli insegnanti durante lo svolgimento delle assemblee sono obbligati a restare nell'istituto esclusivamente per attività non di insegnamento programmate dal collegio dei docenti;

4) il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea non è sottoposta ad alcuna forma di obbligo di partecipazione. Si ravvisa, comunque, l'opportunità, ai fini amministrativi, di prendere nota dei presenti, senza che ciò costringa gli assenti a giustificare la propria assenza.

Sarà il consiglio di istituto, nell'ambito della potestà regolamentare, ex art. 6 del D.P.R. 416-1974, a disciplinare le forme di accertamento delle presenze a scuola degli alunni che partecipano alle assemblee».

Il Provveditore agli Studi

G. Grande

Esiste la "terza via"?  
Quale "terza via"?  
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

**NO**  
al salario

CUSI

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

Si tenga conto — e sarà bene riflettere su questo particolare — che la conquista piena della lingua italiana non era stata facile nemmeno per Manzoni, gradatamente passato da un modo di scrivere primordiale e modesto di tipo dialettale a forme più agili, sempre più distaccate dalle influenze del toscano-milanesi che a quei tempi imperava nelle regioni settentrionali. Per rendersi conto dell'evoluzione del linguaggio manzoniano, basta comparare le tre tappe del suo capolavoro: prima le due stesure mai pubblicate (1824-26), poi la prima edizione (1827), infine la seconda edizione profondamente rinnovata nel lessico, straordinariamente moderna, riveduta e raffinata dopo il provvidenziale soggiorno fiorentino, e che fu venduta a dispendio dal 1840 al 1842.

Fu dunque circostanza mol-